NUOVE NORME IN MATERIA DI SEQUESTRI DI PERSONA A SCOPO DI ESTORSIONE E PER LA PROTEZIONE DEI TESTIMONI DI GIUSTIZIA

# Art. 11

## Proposta di ammissione

L'ammissione allo speciale programma di protezione, i contenuti e la durata dello stesso sono deliberati di volta in volta dalla commissione di cui all'articolo 10, su proposta motivata dell'Alto commissario o del prefetto, previo parere favorevole del competente procuratore della Repubblica. In casi di particolare urgenza, le misure necessarie sono adottate dal Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, il quale ne informa il Ministro. La proposta deve contenere le notizie e gli elementi concernenti la gravita' e l'attualita' del pericolo cui le persone sono o possono essere esposte per effetto della loro scelta di collaborare con la giustizia. Nella proposta devono altresi' essere elencate le eventuali misure di tutela gia' adottate o fatte adottare, nonche' i motivi per i quali le stesse sono da ritenersi non adeguate alle esigenze. Il parere del procuratore della Repubblica deve fare riferimento specifico all'importanza del contributo offerto o che puo' essere offerto dall'interessato o dal suo prossimo congiunto per lo sviluppo delle indagini o per il giudizio penale.

Versione in vigore dal 16 gennaio 1991, non più in vigore dal 17 marzo 1991 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione dei testimoni di giustizia |
| Estremi | Decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8 |
| Capo | II — Nuove norme per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 15 gennaio 1991 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuove-norme-in-materia-di-sequestri-di-persona-a-scopo-di-estorsione/art-11-proposta-di-ammissione/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it